



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022 – D.M. 18/11/2019 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA). CUP H97H20001390001 CIG 8461295186

ART.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di attuazione del progetto biennale SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2) per interventi di accoglienza integrata per n.45 posti destinati a uomini singoli e nuclei familiari titolari di protezione internazionale.

Per tutte le specifiche del servizio richiesto si rimanda al capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Il contratto avrà la durata (escluse le eventuali opzioni) di 24 mesi, decorrenti dalla data del 01/01/2021 o di consegna del servizio e fino al 31 dicembre 2022.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 24 mesi e per un importo non superiore ad €1.394637,54 IVA compresa. Tale facoltà è vincolata all’ulteriore finanziamento ministeriale approvato con apposito Decreto.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato, sempre previo finanziamento ministeriale approvato con Decreto, nelle seguenti circostanze:

- per complessivi 6 mesi, previa autorizzazione della Direzione Centrale, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute adeguatamente motivati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all’art. 17 del D.Lgs 142/2015 e ss.mm.ii. Si rimanda integralmente all’art. 39 delle Linee Guida;
- per complessivi 6 mesi per consentire alla Direzione Centrale di approvare il Decreto di autorizzazione e di finanziamento dell’ipotetico rinnovo di cui al precedente capoverso;
- per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo ente gestore ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante si riserva in corso di esecuzione del contratto di aumentare/diminuire le prestazioni fino al concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originale, previo finanziamento e copertura ministeriale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, incluso rinnovi e appalti, IVA inclusa e/o di altre imposte e contributi di legge:

Importo base d'asta, biennio 2021/2022	€1.394.637,54
Rinnovo per 24 mesi	€1.394.637,54
Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice	€ 348.659,38
Aumento ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice	€ 278.927,51
TOTALE	3.416.861,97

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto, considerando la data di avvio del progetto al 01/01/2021, è stimato in €1.394.637,54 (unmilionetrecentonovantaquattromilaseicentotrentasette/54), per il biennio 2021/2022, e così per €697.318,77 su base annua.

L'importo a base di gara è comprensiva di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

L'importo stimato per costi del personale è pari ad €310.575,92.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

L'importo a base di gara calcolato sarà eventualmente rimodulato in ragione dell'effettiva data di avvio del servizio, quale risultante del verbale di avvio del servizio stesso.

L'appalto è finanziato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), come da piano finanziario allegato.

Si rende noto che il costo complessivo del progetto, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno di assegnazione delle risorse pubblicato in data 10/8/2020 è pari ad €1.448.356,50. L'importo annuale del piano finanziario preventivo approvato è di € 724.178,25 di cui:

A) Spese annuale di gestione diretta nella disponibilità del Comune di Pachino, pari a €26.859,48

- €14.483,56 costi per l'espletamento della procedura di gara (v.B6);
- €7.000,00 costi per il revisore contabile (v.B4);
- €5.375,92 spese per il personale comunale impegnato nel citato progetto (v.P).

B) Quota a base d'asta annuale:

- €697.318,77, IVA compresa;

L'importo complessivo a base d'asta, per 24 mesi, è pari ad €1.394637,54 comprensivo di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto di affidamento, dovrà costituire "cauzione definitiva" ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D. Lgs n.50/2016

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del contratto previa acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.

ART. 4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 della Legge n. 136/2010)

L'aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicataria si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.

ART. 5 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.62 del 16.4.2013, le imprese aggiudicatarie dovranno attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento del Comune di Pachino, che è visionabile sul sito del Comune di Pachino, alla sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni, subiti, compresi quelli relativi all'immagine.

ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dall'Ufficio Contratti del Comune di Pachino.

Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti comunali, presso l'Ufficio contratti del Comune di Pachino.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto, in ogni caso solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta definitiva ed efficace.

ART. 7 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità richieste, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto così come previsto dal precedente articolo;
- al pagamento di tutte le spese previste;

la stessa impresa verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con semplice comunicazione scritta da parte del Committente. In tale caso sarà escussa la cauzione provvisoria costituita a corredo dell'offerta.

La decadenza fa sorgere a favore del Committente la facoltà di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che il Committente dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio.

ART. 8 RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Pachino può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del Codice

dei contratti pubblici e dell'art. 1671 del codice civile, anche se è stata iniziata la prestazione.

In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter del D.Lgs. 159/2011 si applica l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 9 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.

Qualsiasi atto diretto a nascondere i casi di cui sopra fa sorgere in capo al Comune di Pachino il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutti i documenti, così come indicato nell'art. 105, comma 7, del Codice.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente farà valere il diritto alla risoluzione contrattuale qualora intervengano una o più delle condizioni indicate nell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria con Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi:

- cessione del contratto da parte dell'affidataria salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice;
- accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicataria o coinvolgimento della stessa a procedure fallimentari;
- messa in liquidazione, concordato preventivo, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicataria;
- inosservanza della vigente normativa relativa al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi locali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- ricezione dal Prefetto competente di informazione antimafia che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'impresa aggiudicataria;
- gravi irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio;
- violazione delle norme di cui alla Legge n.136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'aver riportato penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale anche in relazione alla loro gravità;
- violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento ai sensi del precedente art. 5; Con specifico riguardo all'art. 32 del D.L. 90/2014;
- emersione di ipotesi di corruzione e concussione;

- mancata tempestiva comunicazione dell’Affidataria alla Prefettura ed al Committente di tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa;
- evidenza di accordi corruttivi tra l’Affidataria e il Committente.

Costituiscono clausola risolutiva espressa comportanti la risoluzione di diritto del contratto anche le seguenti fattispecie:

- qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art. 317 del Codice Penale, commesso nell’esercizio delle predette funzioni;
- qualora nei confronti dell’aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 317-318-319-319bis-ter-quater-320-322-322bis-346bis-353-353bis del Codice Penale.

In ogni caso si applica quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 12 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Qualora il Committente accerti che l’esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’Operatore economico si deve conformare. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.

ART. 13 CORRISPETTIVO E VARIAZIONI DELL’IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo complessivo a favore del Committente è costituito dall’importo di cui all’art. 2.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile, per l’intero periodo contrattuale, così come approvato dal Decreto Ministeriale.

ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi per l’esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono quelli specificati nel contratto sottoscritto dalla ditta a seguito dell’affidamento.

Con riferimento a quanto ivi stabilito, nei prezzi s’intendono interamente compensate all’Operatore economico tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

L’importo dovuto all’affidataria sarà determinato compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’Appaltante per penalità o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza del contratto.

L’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b) del D.L. 190/2014, applicherà il meccanismo dello “split payment” che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all’erario l’IVA addebitata in fattura dal fornitore.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, a seguito di presentazione di regolare fattura, nelle seguenti modalità:

- 1° acconto del 30%, su presentazione di fattura elettronica, subordinato all'erogazione del finanziamento ministeriale per ogni anno;
- 2° acconto del 30%, su presentazione di fattura elettronica, subordinato all'erogazione del finanziamento ministeriale per ogni anno;
- 3° acconto del 30%, su presentazione di fattura elettronica, subordinato all'erogazione del finanziamento ministeriale, dopo la predisposizione del SAL e delle relazioni semestrali al Servizio Centrale;
- saldo del 10%, dopo il 31/03 dell'anno successivo, a seguito della consegna della documentazione contabile e della chiusura della rendicontazione relativa al periodo, in conformità con quanto indicato dal "Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR".

Le fatture dovranno essere nel formato "fattura PA" (fattura elettronica), che è la sola tipologia accettata dal Comune e dovrà essere intestata a "Comune di Pachino – I Settore - Ufficio Servizi sociali – Via XXV Luglio - 96018 Pachino - CF 00174260893, dovrà indicare gli estremi del contratto ed il CIG, nonché il Codice Univoco dell'ufficio CHLDJ4. Alla fattura dovrà essere allegato il foglio firme di presenza degli addetti.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla ricezione, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio (da parte del Direttore e del Responsabile del I Settore Ufficio Servizi Sociali o suo delegato) e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, il Comune sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti del Comune.

Per la sospensione o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, la ditta affidataria dei servizi non può opporre eccezioni, né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o di risarcimento di danni.

L'aggiudicataria dovrà, altresì, adempiere a quanto prescritto dalla L. n. 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare dovrà comunicare prima dell'esecuzione del contratto gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti dal contratto aggiudicato, sul quale verranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

In caso di R.T.I gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

ART. 16 ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n.241 del 9/7/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante entro 5 giorni dalla scadenza prevista dall'art.18 del medesimo decreto legislativo:

- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali

eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Comune di Pachino.

Si precisa che il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

Alla scadenza del termine previsto nel primo comma, qualora l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino alla Stazione appaltante, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 1, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

ART. 17 PENALI

L'affidataria deve ottemperare agli obblighi contrattuali rispettando integralmente i parametri di servizio specificati nel capitolato tecnico.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

Tipologia violazioni	Penale	Quantificazione penale	Criterio di applicazione
----------------------	--------	------------------------	--------------------------

1. Interruzione di attività del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico, non concordata con l'Amministrazione Comunale.	0,3 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€418,39	Per giorno di inadempienza
2. Mancato aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite.	0,2 per mille, art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€ 278,93	Per singola inadempienza
3. Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella proposta e quelli effettivamente erogati, mancata applicazione di quanto previsto dal Manuale operativo del SIPROIMI, anche in termini di standard quantitativi e qualitativi	0,5 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€697,32	Per singola inadempienza
4. Ritardo relativamente agli obblighi previsti per la realizzazione delle attività e della relative rendicontazione.	0,2 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€ 278,93	Per singola inadempienza
5. Irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale	0,4 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€557,85	Per singola inadempienza
6. Mancata o intempestiva condivisione con i referenti Comunali di qualsiasi variazione dei servizi o sostituzione del personale.	0,2 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€ 278,93	Per singola inadempienza
7. Sostituzione del personale indicato in sede di selezione con personale non avente i requisiti esperienziali e curriculari richiesti dal bando	0,2 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€ 278,93	Per singola inadempienza
8. Mancata manutenzione ordinaria delle strutture di accoglienza e mancato mantenimento degli standard qualitativi richiesti	0,5 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€697,32	Per singola inadempienza
9. Mancata trasmissione di dati e informazioni necessarie per la stesura delle relazioni intermedie e annuali delle schede di monitoraggio sulle attività espletate nonché mancata trasmissione di ulteriori dati eventualmente richiesti dal Servizio Centrale.	0,5 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€697,32	Per singola inadempienza
10. Realizzazione di attività informative sul progetto e iniziative di promozione e sensibilizzazione senza il	0,5 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€697,32	Per singola inadempienza

previo accordo con l'Amministrazione comunale, utilizzo non autorizzato del logo del Servizio Centrale o del Comune di Pachino o altri loghi non autorizzati			
11. Mancata rendicontazione annuale	0,5 per mille art. 113-bis, c.4, D. Lgs.50/2016	€697,32	Per singola inadempienza

Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente Capitolato speciale e Allegato tecnico, che non sia imputabile al Committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza per un importo massimo dell'1 per mille dell'importo complessivo del corrispettivo.

La gravità delle inadempienze è correlata sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare delle penali complessivamente applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate sui pagamenti più immediati.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 18 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del Responsabile del I Settore – Ufficio Servizi sociali, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, indicante i motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

L'affidatario, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta a pena di decadenza entro il termine di 5 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'Amministrazione comunale e la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo PEC.

Le penali saranno rimosse dal Comune prelevando il relativo importo dai primi pagamenti a favore dell'affidatario. In alternativa l'Amministrazione comunale ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'affidatario che lo stesso dovrà prontamente reintegrare. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando la ditta che segue in graduatoria o altra impresa. Gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione comunale potranno essere posti a carico dell'impresa appaltatrice. La stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'aggiudicataria alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. L'Amministrazione comunale non ricompenserà le prestazioni non eseguite.

L'aver subito l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale.

ART. 19 ESECUZIONE IN DANNO - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, ovvero dichiarata la risoluzione contrattuale, il Committente provvederà ad assicurare l'esecuzione del servizio affidandolo all'impresa che segue in graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta o ad altro operatore economico nel caso di inesistenza della graduatoria stessa.

Gli eventuali maggiori oneri sostenuti, nonché i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Committente per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso saranno posti a carico della prima Affidataria inadempiente.

Inoltre il Committente potrà procedere alla determinazione degli eventuali danni sofferti.

Per ottenere la rifusione di questi ultimi e il rimborso degli oneri e dei costi sopra citati, il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Affidataria per i servizi già eseguiti, ovvero, in loro mancanza, sulla cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni.

ART. 20 NORMATIVA RIGUARDANTE IL PERSONALE

L'aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. È perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali (territorio di Siracusa) integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Nel caso di cooperativa i suddetti obblighi si applicano altresì ai soci lavoratori, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni di regolamenti interni delle cooperative.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'impresa aggiudicataria del servizio l'inadempienza accertata eventualmente segnalandola a propria volta, ove la stessa sia stata autonomamente accertata, al predetto Ispettorato e procederà alla sospensione dei pagamenti,

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai suddetti commi.

Il pagamento all'impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti in questione l'aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

L'impresa aggiudicataria potrà prevedere l'utilizzazione di rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia di diritto del lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle professionali, se esistenti, ovvero dalle tariffe per le prestazioni richieste dal bando praticate nella Provincia di Siracusa, ovvero dai costi del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali del settore merceologico più vicino a quello oggetto dell'appalto.

In caso di accertamento del mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, l'aggiudicataria inadempiente, oltre ad incorrere nella causa di risoluzione del contratto di cui all'art.11 del presente Capitolato, sarà esclusa dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

E' facoltà del Comune chiedere la sostituzione di eventuali operatori che abbiano dato luogo a reiterate inefficienze od incapacità di compiere correttamente i compiti assegnati nell'ambito del servizio o abbiano assunto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, ovvero siano stati causa di problemi relazionali con l'utenza.

Clausola sociale. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicataria uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica), trattati da parte del Responsabile del I Settore – Ufficio Servizi Sociali, sia nella fase di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto, ai sensi degli art.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pachino, con sede in Via XXV Luglio snc, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Responsabile di P.O. del I – Ufficio Servizi Sociali Sig. Tusa Mariano, dato di contatto affarigenerali@comune.pachino.sr.it;
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere

agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;

- vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità alla partecipazione al bando/avviso ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. Nei casi nei quali il soggetto terzo aggiudicatario acquisisca dati personali, il Comune rimane titolare del trattamento ma il soggetto terzo viene designato quale responsabile esterno per il trattamento dei dati. Pertanto il soggetto terzo dovrà compilare e sottoscrivere un modulo di accettazione della nomina quale responsabile esterno.

ART. 22 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

III - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione o eccezione.

La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 24 SPESE E ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti all'appalto di cui al presente capitolato.

ART. 25 ASSICURAZIONE

Ai sensi di legge l'affidataria si assume ogni responsabilità derivante dagli adempimenti contrattuali durante l'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. A tal fine l'aggiudicataria,

prima di iniziare il servizio, deve dimostrare di aver stipulato polizza di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti con società assicuratrice. Tale polizza dovrà avere una durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto e dovrà prevedere in modo specifico nell'oggetto dell'assicurazione, tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi comprese le attività complementari ed accessorie sia svolte da propri dipendenti sia svolte tramite il regolare utilizzo di personale non dipendente e deve garantire i danni che lo svolgimento di tali attività possano arrecare a terzi (intesi quali tutte le persone fisiche e giuridiche esclusi solo i dipendenti assicurati all'Inail ed il Legale Rappresentante dell'aggiudicatario) o ai propri dipendenti. La predetta polizza deve prevedere i seguenti massimali assicurati:

- per danni a terzi €3.000.000,00 per sinistro;
- per danni a dipendenti €3.000.000,00 per sinistro con un sottolimito di €1.500.000,00 per singolo dipendente.

Non dovranno essere previsti massimali aggregati annui. La polizza dovrà inoltre prevedere un sottolimito dedicato ai danni da interruzione e/o sospensione delle attività e/o servizi di terzi (ovviamente compresa la stazione appaltante) a seguito di sinistro indennizzabile. Tale sottolimito non dovrà essere inferiore ad €300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Qualora l'affidataria avesse in corso una polizza di Responsabilità Civile terzi e dipendenti ed intendesse utilizzare la predetta polizza per ottemperare agli oneri del presente articolo dovrà chiedere al proprio assicuratore di emettere appendice integrativa nella quale sia precisato tutto quanto previsto dal presente articolo, specificando che il sottolimito per interruzione e/o sospensione di attività o servizi è riservato esclusivamente alla copertura assicurativa del presente servizio. Sia che l'affidataria utilizzi una polizza già in corso (con emissione di appendice come sopra indicato) sia che stipuli nuova polizza, dovrà inoltre essere previsto un impegno dell'assicuratore a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano rendere inefficace la copertura assicurativa in questione (es. mancato pagamento del premio, disdetta data da una delle parti ecc.) nel qual caso l'affidataria si impegna a produrre altra nuova polizza avente tutti i requisiti chiesti dal presente articolo, in sostituzione della precedente.

La polizza non libera l'affidataria delle responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima della firma del contratto e comunque entro la data di inizio del servizio.

L'amministrazione si riserva di analizzare la polizza e di richiedere eventuali modifiche e integrazioni.

IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO

ART. 26 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 9.4.2008 n.

81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L’impresa aggiudicataria è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate per l’espletamento del contratto, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L’aggiudicataria deve dimostrare, prima dell’inizio del servizio, che il personale impiegato abbia seguito i corsi di addestramento previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l’aggiudicataria è tenuta all’organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato.

L’aggiudicataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Ai corsi organizzati dall’impresa, potrà partecipare anche la Stazione appaltante attraverso propri incaricati. A tale scopo l’impresa informerà gli uffici preposti della Stazione appaltante circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramento.

ART. 27 DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E’ facoltà dell’appaltante compiere, direttamente o mediante esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dell’allegato tecnico e alle normative vigenti in materia.

V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente il Foro di Siracusa.

ART. 29 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella seguente normativa:

- Codice dei contratti pubblici;
- Regolamenti comunali;
- nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.